



**COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA
Provincia di Trento**

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.). Esame ed approvazione.

L'anno **duemilaventi** addì **tredici** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Luca Ferrari	Si	
Consigliere	Denis Dalpiaz	Si	
Consigliere	Tiziana Bortolotti	Si	
Consigliere	Emanuela Coller	Si	
Consigliere	Massimiliano Girardi	Si	
Consigliere	Alessio Girardi		Si
Consigliere	Simonetta Luchi	Si	
Consigliere	Alessandro Stimpfl		Si
Consigliere	Milena Ferrari	Si	
Consigliere	Carla Paolazzi	Si	
Consigliere	Michela Bertolini		Si
Consigliere	Michele Vanin	Si	
Consigliere	Nardon Loretta	Si	
Consigliere	Gilberto Susat	Si	
Consigliere	Alessandro Andreis	Si	

Assiste il Segretario Comunale **Gallina Paola**.

Il signor **Luca Ferrari**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Oggetto: nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.). Esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267/2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 18/2015 prevede che "*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei D.M. 01.03.2019 ed 01.08.2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di data 13.12.2019 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, con conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio sino a tale data.

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno concordato di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 del 18.04.2019, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018 e con deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 28.02.2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui.

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., principio contabile della programmazione di bilancio.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data odierna, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2020";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dd. 19.12.2019 di "Determinazione delle tariffe di acquedotto e fognatura per l'anno 2020".

e potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Considerato che l'art. 57-bis del D.L. 124/2019 dispone che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Entro il mese di aprile, così come chiarito dalla normativa, l'Ente procederà ad elaborare il PEF del servizio rifiuti ed ad approvare le tariffe valide per l'anno 2020.

Atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista quindi la nota integrativa che costituisce l'allegato C.

Considerato inoltre che le previsioni del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono coerenti con l'obiettivo di riqualificazione della spesa fissato per gli anni 2020-2024 dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020.

Richiamato l'art. 1, commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23.06.2011. n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, è tuttora in vigore.

Considerato quindi che gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Pertanto, oltre agli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, occorre verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012: è stato pertanto costruito un apposito prospetto per la verifica del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come modificato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, in aderenza a quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 di seguito riportato che dimostra il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n. 243/2012:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
AA) Avanzo di amministrazione	(+)	0	0	0
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	38700	38900	38900
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito	(+)	0	0	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	38700	38900	38900
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	441900	455900	455900
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	461207,21	461407,21	461407,21
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	630500	593740	594840
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	315000	116500	115000
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1505650	1483290	1484390
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	38900	38900	38900
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	5100	2940	2940
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	5000	5000	5000
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2+H3+H4+H5)	(-)	1534450	1514250	1515350
H1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	315000	116500	115000
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito	(+)	0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2+I3+I4)	(-)	315000	116500	115000
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0	0	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		37857,21	35697,21	35697,21

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (AA) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale la "Nota di aggiornamento" del DUP.

Dato atto che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/2018).

Richiamata la deliberazione n. 22 del 11.09.2019 con cui il Consiglio Comunale, ha esaminato e discusso lo schema di DUP approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 86 del 01.08.2019, rinviando l'aggiornamento dello stesso tramite la relativa Nota.

Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, redatta a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (Allegato A).

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al bilancio di previsione 2020-2022.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, la nota integrativa ed il bilancio di previsione 2020-2022 corredato dall'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante messa a disposizione degli atti nell'area riservata sul sito istituzionale del Comune di Rovere' della Luna in data 16 gennaio 2020.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18.04.2019 con cui è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.07.2019 con cui è stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.6 del 14.01.2020, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022, relativi allegati e sulla proposta di DUP 2020-2022 (prot. n. 504 del 27 gennaio 2020).

Preso atto che al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato B) presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente.

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale, non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun consigliere.

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri per i quali si rimanda al verbale della presente seduta.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., all'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, dei relativi allegati e della nota integrativa.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e ss..mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sezivio finanziario – Giorgio Silvestri”

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sezivio finanziario – Giorgio Silvestri”

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di procedere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese e dare attuazione al programma generale delle opere pubbliche compreso nella Nota di aggiornamento al DUP, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Vanin Michele, Nardon Loretta, Susat Gilberto e Andreis Alessandro), espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti,

de libera

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che si configura come DUP definitivo (Allegato A) dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente previsti dalla normativa in vigore.
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 del Comune di Roverè della Luna e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., come risulta nell’elaborato Allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2020 - cassa	Previsioni 2020 competenza	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	38.700,00	38.900,00	38.900,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	459.840,70	441.900,00	455.900,00	455.900,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	937.646,85	461.207,21	461.407,21	461.407,21
TITOLO III – Entrate extratributarie	655.106,05	630.500,00	593.740,00	594.840,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	1.380.598,51	315.000,00	116.500,00	115.000,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.066.092,38	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa all'1-1-2020	143.370,66			
Totale Generale parte entrata	5.042.655,15	3.352.307,21	3.131.447,21	3.131.047,21

PARTE SPESA	Previsioni 2020 cassa	Previsioni 2020 competenza	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO I - Spese correnti	1.644.432,33	1.544.550,00	1.522.190,00	1.523.290,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	1.447.705,89	315.000,00	116.500,00	115.000,00
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	1.077.654,56	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale parte spesa	4.597.549,99	3.352.307,21	3.131.447,21	3.131.047,21

3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato C).

4. di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed inoltre i seguenti documenti:

- elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - le deliberazioni con le quali sono state determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta.
5. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
 6. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012 (come da prospetto riportato in premessa).
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche in forma semplificata, verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".
 8. di disporre che l'ufficio finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.
 9. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
 10. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022.
 11. di trasmettere copia della presente deliberazione, non appena resa esecutiva, e dei relativi allegati al Tesoriere comunale Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Trento.
 12. di dichiarare, con n. 8 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Vanin Michele, Nardon Loretta, Susat Gilberto e Andreis Alessandro), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 13. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 14 al 24 febbraio 2020).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Luca Ferrari
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Gallina Paola
f.to digitalmente